

Repertorio n. 3220

Raccolta n. 2192

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Sei settembre duemilaventitre, alle ore diciassette in punto.

in Bergamo, nel mio studio alla via Silvio Spaventa n. 7.

Avanti a me Dottor **Corrado DE ROSA** notaio in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo,

è presente il signor

GORLA Roberto, nato a Legnano (MI) 24 luglio 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

“SOCIETÀ COOPERATIVA DI COMUNITÀ L’AÈS”

con sede in Roncobello (BG), alla via Ronchetto n. 16, codice fiscale, partita I-VA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo: 04692120167, R.E.A. n. BG-482009, iscritta all'Albo delle Cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, categoria altre cooperative, con il n. C140585.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale di deliberazione dell'assemblea dei soci della predetta società, che si tiene in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, in esito a regolare convocazione diramata a norma dell'articolo 28 del vigente Statuto sociale ed in tempo utile, come il Presidente mi dichiara sotto la sua personale responsabilità, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- **variazione statuto come da indicazioni Confcooperative con stralcio categoria soci Volontari**
- **varie ed eventuali.**

Aderendo a tale richiesta io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 32 del vigente Statuto, lo stesso comparente signor GORLA Roberto, il quale

consta e fa constare

- che sono presenti in proprio, in veste di soci cooperatori e fondatori, due soci su quindici soci, e precisamente il comparente GORLA Roberto ed il signor BALDRIGHI Francesco (nato a Vignate il 4 giugno 1990);
- che per l'Organo Amministrativo, oltre allo stesso Presidente signor GORLA Roberto, è presente il predetto signor BALDRIGHI Francesco quale Consigliere; risultano assenti giustificati gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- che non è istituito l'Organo di Controllo;
- che è verificata l'identità e la legittimazione dei presenti.

Il presidente dichiara pertanto che la presente Assemblea, che si svolge in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, è validamente costituita ed è idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, in quanto l'assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di soci presenti, ai sensi dell'art. 29 del vigente Statuto.

Gli intervenuti dichiarano di essere a conoscenza - per averne preventivamente preso visione - del testo illustrativo delle modifiche statutarie predisposto dall'organo amministrativo, il quale è stato messo a disposizione dei soci, unitamente allo statuto aggiornato con le proponende modifiche, presso la sede sociale a far data dal 1 agosto 2023

Venendo alla trattazione degli argomenti suindicati, il Presidente - autorizzato dai

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bergamo

il 13/09/2023

al n. 38146

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

Iscritto

Registro Imprese
di Bergamo

il 18 settembre 2023

n. 97580 di protocollo

presenti alla trattazione unitaria di quanto in oggetto - illustra le ragioni che rendono opportuno procedere alle modifiche di cui all'ordine del giorno.

In particolare, si propone di espungere dall'atto costitutivo ogni riferimento alla categoria dei soci volontari.

Tutto ciò detto, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

A seguito di breve discussione, il Presidente dichiara che l'Assemblea, con voto unanime espresso per alzata di mano, come da dichiarazione effettuata dallo stesso Presidente,

delibera

- 1) di approvare le proposte illustrate dal Presidente in narrativa;
- 2) di approvare il testo di Statuto Sociale, aggiornato con le modifiche sopra esposte, che risulta dal documento allegato al presente atto sotto la **lettera "A"**, ai fini della pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- 3) di dare atto che, ai fini della pubblicità camerale, restano invariate: la sede sociale, l'oggetto sociale, la durata della società, la scadenza degli esercizi sociali e le clausole di recesso, di esclusione, di gradimento e la clausola compromissoria;
- 4) di dare mandato all'Organo Amministrativo per la completa esecuzione delle precedenti deliberazioni.

Indi, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore diciassette e minuti venti.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Esente da bollo ai sensi dell'art.19, tab. "B", D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642

Io notaio ho letto questo atto al comparente, il quale lo approva dichiarandolo conforme alla propria volontà e con me lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti ventuno.

Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su quattro pagine di un foglio.

F.to Roberto GORLA

F.to Corrado DE ROSA (L.S.)

Allegato "A" all'atto n.ri 3220/2192 di repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di Roncobello la Società Cooperativa denominata

“Società Cooperativa di Comunità L’Aès”

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2083** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Funzione sociale)

La Cooperativa, a norma dell'art.45 della Costituzione Italiana e ispirata dalla Dichiarazione di Identità Cooperativa approvata a Manchester nel 1995, il cui punto settimo dichiara che "le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci", si propone di perseguire gli interessi generali e il benessere degli abitanti della comunità di Roncobello ed, in generale, dei paesi della Valle Brembana, svolgendo le proprie attività e orientando i propri scopi mutualistici per favorire la vivibilità e lo sviluppo sostenibile dei loro territori.

La Cooperativa qualifica questa funzione sociale attraverso relazioni di reciprocità sociale ed economica con la comunità locale, valorizzando le competenze dei suoi abitanti, le sue tradizioni culturali e le sue risorse ambientali, sviluppandone le attività economiche, creando opportunità di lavoro locale per la sua popolazione.

Art. 4 (Scopo mutualistico)

Per perseguire la propria funzione sociale come sopra identificata, la Cooperativa si prefigge uno scopo mutualistico plurimo, rispondendo alle esigenze dei soci, degli abitanti della comunità di Roncobello, di coloro che si trovano in relazione con la comunità di Roncobello ed, in generale delle comunità della Valle Brembana, partecipando e sostenendo la funzione sociale della Cooperativa di cui all'art.3, con riferimento ai seguenti bisogni:

- di lavoro locale: secondo principi di sostenibilità, legalità e dignità delle retribuzioni;
- di fruire di beni e servizi con continuità e alle migliori condizioni possibili di accessibilità e costo;
- di partecipare collettivamente alla produzione e alla commercializzazione di beni e servizi di valore e distintività locali.

A tal fine la Cooperativa intende instaurare come scambio mutualistico in via principale quello della continuità di occupazione lavorativa ai soci lavoratori tramite le attività come meglio identificate al successivo articolo 5 alle migliori condizioni di accessibilità economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con

la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma prevista dalle vigenti leggi.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

Per gli intenti di mutualità plurima di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa potrà inoltre intrattenere con i soci cooperatori ulteriori ed eventuali scambi mutualistici quali:

- l'acquisto di generi alimentari, e non, per la vendita come meglio specificato al successivo punto 5.E, in negozi al dettaglio - ed eventualmente anche in esercizi di somministrazione - ricercando con i fornitori accordi per il rispetto di standard di qualità e sicurezza dei prodotti nonché di tutela ambientale e dell'equilibrio dell'ecosistema, privilegiando i prodotti locali e di "filiera corta";
- la raccolta, manipolazione, lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione come indicato al successivo articolo 5.F dei prodotti conferiti provenienti da zone di produzione coincidenti con il territorio di Roncobello e dei paesi della Valle Brembana.
- la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agricole dei soci provenienti dai medesimi territori;
- l'acquisto di beni e servizi prodotti nel territorio indicato all'art.3, la loro commercializzazione e la loro promozione così come descritto al successivo articolo 5.F.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con soggetti non soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al movimento cooperativo italiano e internazionale.

Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire alle associazioni di categoria e ai loro organismi periferici e settoriali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio collegate agli scopi della Cooperativa medesima.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società e gli scambi mutualistici, così come definiti all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) ATTIVITA' RELATIVE AL SETTORE DEL TURISMO E DELL'INTRATTENIMENTO

anche con riferimento alla gestione diretta e/o indiretta di siti e/o impianti ad esso relativi riferendosi in particolare a:

- realizzazione e/o gestione di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, ostelli, aree attrezzate per campeggio, sosta camper e roulotte, unitamente a strutture e servizi ricettivi e per la ristorazione, nonché d'ogni altra struttura con carattere animativo, culturale e del tempo libero anche al fine di favorire il turismo sociale e scolastico;
- gestione diretta di musei, monumenti, abitazioni storiche, siti archeologici e beni ambientali, paesaggistici, naturalistici e storico-archeologici nel territorio di ri-

ferimento, di laboratori didattici, campi didattico-archeologici;

- realizzazione di attività e servizi nell'ambito del turismo quali l'ideazione, promozione, produzione, organizzazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di visite culturali, mostre, servizi di guida turistica, eventi culturali, enogastronomici e somministrazione di cibo e bevande e prodotti tipici, nonché la collaborazione con l'attività di agenzie di viaggio e turismo per la realizzazione di pacchetti viaggio;

- organizzazione e promozione di eventi o manifestazioni di richiamo sportivo, culturale, scientifico, artistico, naturalistico, religioso con particolare riferimento a convegni, congressi, conferenze, spettacoli, concerti, mostre, fiere e altre attività in Italia e all'estero;

- creazione di collegamenti con la rete di turismo nazionale e internazionale, organizzare campi di lavoro, vacanze studio per lo sviluppo di scambi culturali tra i diversi paesi, apertura di sportelli informativi rivolti alle comunità locali atte a favorire lo sviluppo del turismo;

- realizzazione di attività di comunicazione, ivi compresi portali Internet, promozione e realizzazione video legati ad eventi di promozione turistica;

- realizzazione, produzione e pubblicazione di guide, carte, opuscoli, materiale didattico e informativo;

- realizzazione e vendita gadgets e di prodotti erboristici e naturali;

- realizzazione di servizi rivolti ad istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici o privati, finalizzati alla sensibilizzazione, informazione e formazione nell'ambito turistico, ambientale, sociale e culturale;

- gestione di attività di riordino di documenti contabili e di archivio, servizi di segreteria, servizi bibliotecari e di biblioteconomia, battitura testi, sbobinatura, correzione di bozze, traduzioni, supporto di segreteria, archiviazione, servizi di affissione e messaggeria;

- svolgimento di attività di studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche e indagini di tipo statistico e sociologico, direttamente o per conto di terzi;

- gestione di sale cinematografiche;

- vendita all'ingrosso, al dettaglio e on-line di prodotti artigianali e alimentari di produzione propria o di terzi, nazionali o internazionali;

B) ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CURA DEL TERRITORIO E DELLE SUE INFRASTRUTTURE NATURALI O ARTIFICIALI

riferendosi in particolare a:

- recupero e manutenzione sentieri della montagna e creazione percorsi guidati;

- svolgimento di attività connesse alla gestione agraria e forestale di terreni, mediante l'esecuzione di lavori e servizi attinenti all'uso, alla difesa, alla custodia ed alla valorizzazione del suolo, dell'ambiente e del paesaggio quali la viabilità agro-silvo-pastorale e relativa segnaletica, la pulizia dei fondi, la prevenzione boschiva, la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, movimentazione terra ed edilizia;

- svolgimento di attività connesse alla gestione di sorgenti, corsi e bacini d'acqua, d'invasi artificiali e punti d'abbeverata, compresa la realizzazione d'opere di captazione, regimentazione, manutenzione e l'effettuazione di pulizie di soglie, sponde e spiagge, di condutture e fossati ad uso civile o irriguo;

- svolgimento di attività carpenteria leggera e installazione/manutenzione di impianti tecnologici civili e industriali;

- organizzazione e gestione di attività di audit e consulenza energetica e di servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra,

quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative;

- organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e gestione di aree verdi, orti e parchi attrezzati, farm club (acquisto in gruppo di terreno agricolo) e city farm (terreno rurale di proprietà pubblica, messo a disposizione ad un gruppo di cittadini);

- promozione e gestione di nuovi insediamenti contadini finalizzati al ripopolamento delle campagne, valli e montagne, al recupero di casali e borghi abbandonati, al fine di creare nuove reti di comunità e di salvaguardare il patrimonio storico-culturale;

- svolgimento di attività connesse alla gestione, florovivaistiche e forestali, d'orti botanici ed essenze autoctone, d'erbe officinali e impianti ortofrutticoli, con particolare attenzione alla valorizzazione delle coltivazioni locali e piccoli frutti, anche con l'introduzione di metodi d'agricoltura biologica;

- attività connesse alla gestione di piccoli impianti per la produzione di compost proveniente dal rifiuto verde derivato e recuperato dalle attività di gestione del verde e dei boschi;

- promuovere e organizzare gruppi di acquisto solidali, organizzare forme di acquisto "pick your own" (si raccolgono prodotti di frutta e verdura direttamente in campo dal produttore);

- svolgere attività connesse alla gestione d'allevamenti equini, bovini, ovini, caprini, suini, avicunicoli, camelidi, apistici e qualsivoglia allevamento zootecnico con particolare riguardo alla valorizzazione delle razze locali minacciate d'estinzione nonché allevamento di selvaggina anche a scopo venatorio;

- svolgere attività agrituristica e di turismo rurale compreso il maneggio e l'ippoterapia, la gestione di esperienze di vita agricolo-contadina mediante campi scuola a carattere ambientale, naturalistico e ecologico.

C) ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED EDUCATIVE O CULTURALI

in particolare:

- realizzazione di corsi professionali e formativi, esercitazioni in laboratori e tirocini guidati, organizzati in sede e sul territorio, in collaborazione con partner istituzionali, associazioni, scuole e aziende;

- gestione e promozione di attività culturali, educative e di sensibilizzazione finalizzate al coinvolgimento delle comunità nella gestione responsabile del territorio e alla promozione dell'agricoltura contadina;

D) GESTIONE DI ATTIVITA' E SERVIZI ALLA PERSONA

in particolare:

- gestione di attività di supporto e aiuto a persone, adulti o minori, italiani o stranieri, in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale, anche in convenzione con gli enti pubblici o privati proposti;

- progettazione, organizzazione e gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche, centri diurni, appartamenti protetti e assistiti per anziani e/o soggetti fragili;

- organizzazione e gestione di servizi di trasporto e accompagnamento - di minori, persone diversamente abili, soggetti svantaggiati e di tutti coloro che ne hanno bisogno - con mezzi idonei;

- gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali canili, gattili;

- gestione di servizi cimiteriali e di ogni attività complementare e connessa;

- gestione dei rifiuti: raccolta, cernita, trasformazione, ecc.; gestione di aree di stoccaggio rifiuti e oasi ecologiche;
- assunzione di lavori di pulizia in generale, comprendendo in ciò lo spazzamento neve, la pulizia e il riordino di strade, piazze, cortili, aree ed immobili pubblici e privati;
- gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione;
- gestione di attività di autotrasporto merci, per conto proprio o di terzi; logistica del trasporto in tutte le sue forme, stoccaggio e custodia delle merci, di facchinaggio, di carico e scarico, l'attività di raccolta di magazzino, smistamento e distribuzione e di quanto altro complementare ed ausiliario allo spostamento e mobilità delle stesse, la gestione integrata di magazzini, depositi e simili in conto di terzi;
- costruzione di manufatti in cemento per l'edilizia, l'installazione di impianti elettrici, idraulici, di condizionamento, la realizzazione di lavori stradali, escavazioni, acquedotti, fognature;

E) ATTIVITA' DI ACQUISTO, PRODUZIONE E VENDITA DI BENI E SERVIZI RICHIESTI A FAVORE DEGLI ABITANTI RESIDENTI O TEMPORANEI NELLE PROPRIE COMUNITA' DI RIFERIMENTO

in particolare:

- apertura e gestione di punti di vendita anche occasionali nel territorio, e anche sul web, che per l'assortimento, le modalità di vendita e la varietà di servizi socialmente utili trasferiscano benefici ai soci consumatori, ai loro familiari, agli abitanti delle proprie comunità;

F) ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI CONFERITI DAI SOCI E DA AZIENDE CON SEDE E/O UNITA' LOCALI NEI TERRITORI NEI QUALI LA COOPERATIVA ESPRIME LA PROPRIA FUNZIONE SOCIALE,

in particolare:

- raccolta, manipolazione, lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e artigianali ottenuti principalmente in Comune di Roncobello e dei comuni della Valle Brembana e conferiti prevalentemente dai soci;
- tutela, lo sviluppo ed il miglioramento quali-quantitativo di tali produzioni agricole dei soci attraverso controlli tecnici periodici mirati al perfezionamento delle tecniche di coltivazione, all'utilizzo di agro-farmaci, sementi e concimi, alla selezione delle varietà coltivabili, alla sperimentazione di nuove varietà.

L'esercizio delle singole attività di cui al presente oggetto sociale è comunque subordinato al rispetto e l'adempimento dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di esercizio di professioni o attività riservate e per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi o l'ottenimento di apposite licenze.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- 1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- 2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di ca-

pitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

4) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

Per conseguire l'oggetto sociale la Cooperativa può:

1. compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;

2. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

3. emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari;

4. ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale;

5. assumere partecipazioni in altre imprese o enti, escluso lo scopo di investimento;

6. svolgere e sviluppare ogni attività utile al conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso attività commerciali, produttive e di servizi.

SOCI

Art. 6 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci, in generale e salvo quanto di seguito specificato, coloro che, abitanti nella comunità di Roncobello e/o in relazione con la sua comunità, partecipano e sostengono la funzione sociale della Cooperativa di cui all'art.3; tali soci potranno appartenere ad una delle tre seguenti categorie:

- soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

- soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci operatori anche le associazioni, le società e gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, con l'esclusione di quanti esercitino in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva e perciò conflittuale con gli interessi e le finalità sociali e fatta salva diversa valutazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero gli enti nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con

quella della Cooperativa.

Art.6.1

In riferimento ai punti 5. A, B, C, D che precedono possono assumere la qualifica di soci operatori lavoratori le persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, sono in relazione con la comunità di Roncobello o comunque possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico e adesione al medesimo.

Art.6.2

In riferimento al punto 5.E che precede, possono assumere la qualifica di soci consumatori coloro che fruiscono di beni e servizi prodotti o commercializzati dalla Cooperativa.

Art.6.3

Possono assumere la qualifica di soci conferitori le aziende che, avendo sede legale e/o produttiva nei territori indicati dall'art.3 del presente statuto e/o comunque in relazione con la comunità di Roncobello partecipano e sostengono la funzione sociale della Cooperativa e rispettano i requisiti del presente comma. In riferimento al punto 5.F che precede, possono assumere la qualifica di soci conferitori gli imprenditori agricoli che dispongano dei prodotti agricoli necessari al conseguimento dell'oggetto sociale.

In riferimento al punto 5.F che precede, possono altresì assumere la qualifica di soci conferitori le aziende produttrici di beni o servizi necessari al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art.7 (Categoria speciale di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. la quota di partecipazione che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i soci ordinari.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 18, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del Codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art.8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del codice civile) e dal successivo articolo 21, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;
- d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 40 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24 comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa o-

perativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

SOCI SOVVENTORI

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a Euro 500,00 (cinquecento).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 20 (Delibera di emissione e diritti dei soci sovventori)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- d) a ciascun socio sovventore spetta un voto nella assemblea dei soci a prescindere dal numero di azioni sottoscritte.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del Codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

I soci sovventori hanno comunque diritto di recedere trascorsi cinque anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 200,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non coo-

peratori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica/professionalità,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- f) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato;
- g) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- h) l'eventuale stato di crisi aziendale;
- i) l'approvazione dei regolamenti interni;
- j) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;
- k) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-

zione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

l) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle per le quali la legge impone lo svolgimento in modalità assembleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
 - l'argomento della decisione;
 - il contenuto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla cooperativa apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole, contrario o l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresa la posta elettronica.

Nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri strumenti che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica e/o diverso "recapito" (che possa considerarsi tale ai fini di comunicazione suddetti) che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente sul libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un indirizzo di posta elettronica, o altro recapito, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. o forma equipollente.

Nel caso in cui i soci siano più di venti, l'assemblea può essere convocata - oltre all'obbligatorio invio dell'avviso con uno degli strumenti sopra indicati - anche mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà essere affisso all'albo della sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Qualora tale avviso risulti firmato personalmente dal socio che ne abbia preso diretta e personale conoscenza, senza riserve da parte sua, ciò farà ritenere il socio tempestivamente informato ai fini della efficace e valida convocazione dell'as-

semblea.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto al libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio co-operatore o i voti previsti dall'art. 20 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 (Assemblee)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 30.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 31 (Voto)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche hanno diritto ad un solo voto per socio.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a undici eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, salvo che la designazione non sia stata effettuata dall'Assemblea dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguen-

ti requisiti di onorabilità e professionalità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito

- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di un soggetto non socio, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al fatto che quest'ultimo non sia legato alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 34 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di

voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'incarico se non espressamente deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Essi hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico previa presentazione di idonea documentazione.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori nelle forme reputate idonee un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche nei limiti dell'ammontare determinato dall'Assemblea.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Organo di controllo)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre mem-

bri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge, salvo che non vi sia anche la nomina di un revisore legale, nel qual caso la funzione di controllo legale dei conti viene attribuita a quest'ultimo.

Anche in mancanza dell'organo di controllo, con decisione dei soci può essere nominato un revisore legale cui viene attribuita la funzione di revisione legale dei conti ai sensi di legge.

CONTROVERSIE

Art. 40 (Mediazione)

Tutte le controversie derivanti dal rapporto sociale che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche nei confronti degli amministratori, sindaci e liquidatori, saranno sottoposte, su richiesta di una delle parti, a tentativo di mediazione a opera di un mediatore che sarà nominato e opererà secondo le procedure definite nel regolamento di mediazione della camera arbitrale nazionale ed internazionale istituita presso la camera di commercio industria e artigianato e agricoltura di Bergamo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative di comunità e sulle cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Roberto GORLA

F.to Corrado DE ROSA (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Bergamo, 19 settembre 2023.